



del 28 agosto 2021



Riavvicinamento alla sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere per il dipendente pubblico

Non sussiste un diritto soggettivo per il dipendente pubblico che aspira al trasferimento nella sede di lavoro, più vicina al domicilio della persona da assistere (art. 33, comma 5, l. n. 104/1992), essendo la richiesta del singolo recessiva rispetto all'interesse della collettività.

Il principio è enunciato dalla Cassazione (ordinanza n.22885/2021) che ha respinto il ricorso, di una dipendente ministeriale, al trasferimento di sede in ragione del rilevante interesse organizzativo dell'ente a confermarla nella sede di appartenenza.

Secondo i Giudici di piazza Cavour, nell'equo bilanciamento tra gli interessi coinvolti il legislatore ha condizionato il trasferimento all'inciso «ove possibile», in ragione proprio del preminente interesse organizzativo dell'ente pubblico.

La vicenda di fatto ha riguardato una dipendente del ministero della giustizia che si è vista negare il trasferimento, presso la sede più vicina alla madre portatrice di handicap grave (100%), nonostante le disposizioni previste dall'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello, cui la dipendente aveva chiesto di ordinare il suo trasferimento, hanno rigettato il ricorso, precisando che la disposizione legislativa, invocata dalla dipendente, non configurasse un diritto assoluto, tanto che la norma precisa che il diritto, alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, sussiste solo «ove possibile».

La dipendente ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione, censurando la decisione dei giudici di appello per aver subordinato, il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, ad un potere discrezionale dell'amministrazione.

Per gli ermellini la Corte di appello ha correttamente interpretato la giurisprudenza di legittimità che ha, più volte, ribadito che, il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere, non è un diritto soggettivo assoluto ed illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto «disponibile» tramite un provvedimento di copertura del posto «vacante».

Infatti, l'inciso utilizzato dal legislatore «ove possibile» comporta un bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico organizzativo del datore di lavoro), soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico, laddove tale bilanciamento riguarda l'interesse della collettività.

Il trasferimento rappresenta, infatti, uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività lavorativa, al fine di rendere quest'ultima, il più possibile compatibile, con la funzione solidaristica di assistenza del soggetto invalido ma non è l'unico strumento posto a tutela della solidarietà assistenziale.

Tuttavia, detta possibilità non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività.

Inoltre, la vacanza del posto, nella sede di trasferimento, è condizione necessaria ma non sufficiente, restando l'ente libero di decidere di coprire una data vacanza, ovvero di privilegiare altre soluzioni.

Rave Party:

Romano (Siulp), Viterbo, politica smetta strumentalizzazioni e dia strumenti legislativi adeguati

Ringraziamo i Colleghi per il delicato, professionale e proficuo compito svolto in occasione del rave party organizzato, sembra dalla solita regia di altri tenuti in Centro nord Italia, in provincia di Viterbo e che ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di giovani.

Considerato l'improvvisa affluenza e le particolari giornate in cui l'evento ha avuto luogo, non c'è dubbio che il lavoro svolto dai Colleghi, molti dei quali rientrati urgentemente dalle ferie, assume ad una rilevanza maggiore sebbene, per mancanza di strumenti legislativi, non possiamo nascondere che si sarebbe potuto fare di meglio se avessimo avuto una legislazione che, oltre ad aiutare la prevenzione di questi fatti, prevedendo con pene certe, immediate e concrete per chi lucra sulla pelle dei nostri giovani con questi raduni senza regole, avrebbe sicuramente evitato quanto accaduto in provincia di Viterbo.

Quanto accaduto in quella provincia fa emergere ancora una volta l'incapacità della politica a fornire strumenti legislativi efficaci non solo a reprimere questi fenomeni, ma anche a prevenirli.

Speriamo che questo ennesimo episodio, così come quello che la Polizia di Stato ha evitato in provincia di Lecce proprio in questi giorni, faccia comprendere alla politica che è arrivato il momento di smetterla di fare strumentalizzazioni puerili per meri scopi di casacca e di fornire, invece, strumenti efficaci alle Forze di polizia e alle Autorità di P.S. per evitare che ciò si verifichi ancora e per sanzionare seriamente chi cerca di organizzarli.

È quanto afferma in una nota Felice Romano, Segretario Generale de Siulp in merito al rave party tenutosi in provincia di Viterbo e alle successive inevitabili polemiche scaturite dalla faziosità della politica.

Anche in questa circostanza, dove purtroppo c'è stato una giovane vittima le cui cause della morte sono ancora in via accertamento atteso che sembra addebitabile ad un annegamento, dopo che i fatti si sono svolti e c'è stato chi si è assunta la responsabilità di decidere come affrontare la situazione in assenza di norme serie e mirate, assistiamo al solito balletto di esperti improvvisati che ci propongono decine di ricette con cui si sarebbe dovuto intervenire.

Peccato che le ricette sono sempre successive e dopo che i fatti sono tutti noti.

Peccato soprattutto che questi esercizi per accertare chi è più bravo non servono a nessuno e non aiutano chi è dovuto intervenire e dovrà farlo ancora in futuro.

Ecco perché, conclude Romano, nel ringraziare i Colleghi che sono intervenuti e che hanno identificato migliaia dei partecipanti all'evento e sui quali, a legislazione vigente incomberà solo il fastidio delle spese legali, auspichiamo che la politica smetta di fare strumentalizzazioni inutili e sterili e cominci a darci strumenti e norme con le quali colpire concretamente chi prende parte a questi pericolosi raduni ma soprattutto a chi li organizza.

Così come avviene in altri paesi a noi vicini e dai quali, sembra sempre più concretamente accertato, proviene la regia unica che organizza questi incontri della perdizione nelle nostre province.

Se così non sarà, avremo assistito all'ennesima morte inutile e al solito teatrino di figuranti che cerca di scaricare le proprie responsabilità sul capro espiatorio di turno.

Migranti: Necessario un confronto alla luce della nuova situazione internazionale

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale al Capo della Polizia il 25 agosto 2021:

“Alcuni inequivocabili segnali attestano un aumento dell'immigrazione clandestina attraverso la rotta balcanica.

Invero, negli ultimi giorni circa alcune centinaia di persone sono state rintracciate nei territori del Carso giuliano, entrate irregolarmente in Italia dal confine Sloveno. Si tratta di migranti che dalla Turchia transitano attraverso i Paesi dei Balcani prima di giungere in Italia o proseguire per il nord Europa. Sono in larga maggioranza cittadini di nazionalità pachistana, afghana e bengalese, probabilmente arrivati in medio oriente prima di iniziare il lungo cammino attraverso la penisola balcanica.

Nel gruppo scoperto nelle scorse ore ci sono anche donne e bambini e vi è il fondato timore che altri gruppi di migranti possano essersi infiltrati in territorio italiano per raggiungere le zone del goriziano.

A rintracciare i migranti è stata la polizia di frontiera di Trieste e le procedure di accoglienza attivate per far fronte a questa emergenza hanno riprodotto scene già viste a Lampedusa o in Sicilia, mettendo a dura prova la resistenza degli uffici territoriali che debbono procedere al foto segnalamento e al riconoscimento dei fermati prima di spostarli nei centri predisposti all'accoglienza.

Occorre, inoltre, considerare che nell'attuale situazione di emergenza sanitaria le persone rintracciate debbono essere sottoposte a tampone e isolate per 15 giorni al fine di far rispettare il periodo di quarantena.

Negli ultimi mesi la rotta balcanica sta destando sempre più allarme e la frequenza di ingressi irregolari lungo il confine con la Slovenia dimostra chiaramente la rilevanza assunta dalle migrazioni terrestri.

L'aumento esponenziale dei flussi migratori terrestri presso la frontiera orientale sta mettendo a dura prova il sistema di accoglienza territoriale.

Le nostra struttura territoriale ci segnala che i Poliziotti triestini sono costretti a lavorare ininterrottamente a contatto con una moltitudine di persone in spazi ristretti e in condizioni di emergenza sanitaria ed è ormai

evidente che la Questura di Trieste non è in grado di affrontare un impatto che rischia di far collassare il sistema di accoglienza e compromettere la sicurezza pubblica locale.

Alla mancanza di strutture e di una logistica adeguata si somma la cronica carenza di personale per affrontare il disbrigo delle procedure relative alla domanda di asilo ed alla repressione dei reati collegati all'immigrazione clandestina, alle espulsioni e ai rimpatri.

Se è vero che il fenomeno non raggiunge ancora le dimensioni che riguardano l'isola di Lampedusa, è però vero che la gestione del fenomeno migratorio lungo la rotta orientale terrestre non può essere affrontato con gli strumenti ordinari ma necessita di una organizzazione strutturata sul modello Lampedusa, con logistica e organizzazione dedicata, altrimenti la necessità di affrontare i problemi migratori oltre a frustrare i diritti del personale finirà per pregiudicare la capacità operativa degli altri settori dell'attività di Polizia, mettendo a dura prova la tenuta del sistema della sicurezza pubblica e dei servizi al cittadino.

Alla luce di quanto sopra, Le chiediamo un confronto urgente per superare le criticità territoriali e verificare la possibilità di procedere ad una riorganizzazione e redistribuzione delle risorse logistiche a causa della mutata situazione degli accessi migratori e in virtù della nuova situazione che si sta profilando a livello internazionale (Libia e Afghanistan).

Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che profonde per la migliore funzionalità dell'Amministrazione, ma anche del benessere del personale, resto in attesa di un cortese e sollecito riscontro inviando cordiali saluti e sensi di rinnovata stima".

Conducenti veicoli di soccorso e rispetto del Codice della Strada

Si riporta la nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 25 agosto 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese:

"avvertiamo la necessità di richiedere la Sua attenzione su un tema estremamente delicato che, se non affrontato nel modo giusto per ridare serenità a tutte le donne e gli uomini in uniforme che garantiscono la sicurezza al nostro Paese, può aver forti ricadute in negativo sull'espletamento della mission istituzionale e sulla percezione che i cittadini hanno della sicurezza.

Recentemente la Corte di Cassazione, Sez. IV penale, con la Sentenza n. 28178 del 6 luglio 2021, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Bologna che su ricorso della parte pubblica aveva riformato la sentenza assolutoria del giudice di primo grado. Una sentenza che aveva condannato, definitivamente, un appartenente ai Vigili del Fuoco alla pena di euro 1.400,00 di multa per il reato di cui all'art. 590-bis C. P., "per avere, durante il servizio quale vigile del fuoco, mentre era alla guida dell'autopompa e percorreva, con i dispositivi visivi e acustici di emergenza in funzione, la corsia di sinistra, onde evitare i veicoli fermi su quella di destra, cagionato, con colpa, consistita nella violazione dell'art.140 codice della strada, lesioni gravi ad un pedone, investendolo mentre attraversava, a luce semaforica verde, la strada da destra verso sinistra".

Il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato escludendo profili di colpa, sia specifica, sia generica, stante la velocità tenuta e l'affidamento riposto sul rispetto, da parte dei veicoli fermi, dell'obbligo ex art. 177 cod. strada di concedergli la precedenza. Tale obbligo è stato, però, violato dal pedone in considerazione delle cuffie usate per sentire musica ad alto volume che non veniva scorto dal conducente del mezzo di soccorso a causa della visuale ostruita dall'autobus fermo, e veniva investito dal mezzo.

È bene precisare, come dimostrato anche dai calcoli del consulente della difesa, che l'impatto non poteva essere evitato neppure alla velocità di 20 km/h, condizione non esigibile da un mezzo di soccorso, proprio per la situazione creatasi per effetto del fatto che il pedone non aveva udito i sistemi di allarmi sonori dell'autopompa.

Nelle motivazioni della Sentenza i giudici di piazza Cavour osservano che l'art. 177, comma 2, codice della strada, prevede che i conducenti dei veicoli di soccorso, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

Ciò nonostante, secondo la Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, il conducente di mezzi di soccorso, pur essendo autorizzato a violare le norme sulla circolazione stradale - quando usa congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu - è comunque tenuto ad osservare le regole di comune prudenza e diligenza.

Tale decisione, da quanto rappresentato al SIULP che è il primo Sindacato del Comparto Sicurezza e Difesa per rappresentanza, non è stata accolta con favore dal personale in quanto ritenuta estremamente determinante nelle scelte di come gli operatori devono comportarsi per portare il prima possibile aiuto ai cittadini o per ripristinare le normali condizioni a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Giacché, a giudizio del personale e del SIULP, rischia di avere un non trascurabile impatto rispetto alla prestazione dei servizi di Polizia e quindi dei benefici per i cittadini.

In merito, pressanti sono state le richieste avanzate al SIULP per intraprendere iniziative forti a tutela dei cittadini e degli operatori che ai cittadini vogliono e devono garantire il prima possibile il proprio apporto.

Con la presente, nello spirito di fattiva e responsabile collaborazione per migliorare sempre più la sicurezza del nostro Paese e quella di chi è chiamata a garantirla, siamo ad esprimere tutta la nostra viva preoccupazione per le ricadute che la richiamata giurisprudenza potrebbe avere sulla operatività dei servizi d'istituto.

Invero, essendo evidente la particolare esposizione a tale rischio per il personale della Polizia di Stato in occasione di interventi da effettuare in situazioni di emergenza, occorre capire se tutti gli interventi debbano, d'ora in poi, essere effettuati nel rigoroso rispetto delle norme del codice della strada (limiti di velocità ecc.) anche a costo di gravi ritardi nel prestare soccorso in caso di pericolo per i cittadini o pregiudizio alla sicurezza pubblica, quale unica garanzia a non vedersi addebitare eventuali responsabilità anche avendo utilizzato tutta la diligenza e la precauzione possibile in un intervento di soccorso in emergenza come avvenuto al Vigile del fuoco di Modena.

La decisione della Cassazione in un certo senso ha una notevole potenzialità a livello psicologico e rischia di porre una seria ipoteca sulla futura gestione delle emergenze, esponendo al rischio di condanna in caso d'incidente tutti i conducenti di mezzi in impiego d'emergenza con sirene. Ovviamente pensiamo non solo ai vigili del fuoco ma anche alle forze dell'ordine e al mondo del volontariato di soccorso.

La sentenza preoccupa perché il giudizio a sfavore del pompiere sembra mettere in chiaro che il fattore emergenza non costituisce una efficace e sicura tutela in caso di incidente.

Alla luce dell'esplicitato orientamento giurisprudenziale Le chiediamo un approfondimento della problematica esposta individuando i necessari interventi, anche a livello legislativo, per evitare che una rigida interpretazione legata all'asettico rispetto delle norme del codice della strada (limiti di velocità ecc.) produca gravi ritardi nei servizi di soccorso o aiuto in caso di pericolo ai cittadini o pregiudizio alla sicurezza pubblica. Certi di un Suo cortese interessamento, si inviano cordialissimi saluti e sensi di rinnovata stima".

La quarantena per contatto con persone positive non è più considerata malattia

Attraverso una nota presidenziale e una serie di messaggi e circolari (messaggio 1667 del 23 aprile 2021, e da ultimo, il messaggio 2842 del 6 agosto 2021) l'INPS ha chiarito che «il legislatore non ha previsto un nuovo stanziamento per prorogare la tutela della quarantena», ragion per cui il lavoratore che sia posto in isolamento fiduciario, perché venuto in contatto con una persona positiva al Covid-19, deve considerarsi in aspettativa e/o in sospensione non retribuita.

Ricordiamo che la normativa speciale Covid-19 stabiliva che:

- per gli individui che avevano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- per coloro che avevano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità (nonché per tutta l'ampia casistica correlata);

i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria fossero equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla «normativa di riferimento», ma entro limiti di spesa e stanziamenti che, allo stato, non sono più previsti, e che escludono quindi ogni copertura per i dipendenti "quarantinati" nel 2021.

La normativa di emergenza prevedeva anche che i periodi di assenza per quarantena fossero esclusi dal computo del periodo di computo.

Le assenze di cui sopra, invero, sono potenzialmente contenute nel tempo, ma occorre considerare che la durata di possibili alterazioni morbose ulteriori, per un soggetto che abbia anche contratto il virus e superato il contagio, non è ancora esattamente prevedibile.

Per quel che concerne il calcolo del compenso, gli stati patologici e morbosità, quale possibile e presumibile diretta conseguenza di una infezione di Covid-19, non contratta in occasione di lavoro, sono sicuramente da ascrivere alla tutela sanitaria ed economica/normativa della malattia, purché certificati quale malattia conclamata, ma non godono, a rigore, dell'esenzione dal calcolo del compenso.

Le coperture di esclusione dal calcolo del compenso nella normativa emergenziale, non operavano per il contagio Covid-19, ma per l'esposizione a rischio di contagio, sulla base di situazioni selettive in funzione preventiva del rischio di contrazione della malattia e del connesso pericolo di vita. Si badi bene: nessuno dei casi citati riguardava lavoratori costretti ad assentarsi dal posto di lavoro per aver contratto il Covid-19.

Al contrario, la finalità della norma era quella di garantire una tutela economica ai soggetti che, pur non essendo malati, venivano costretti a casa da un provvedimento della Pubblica autorità o a causa dell'elevato rischio alla vita e all'integrità fisica che avrebbero corso in caso di infezione.

Con il messaggio del 6 agosto 2021, numero 2842, l'INPS conferma che, riguardo all'indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica. Tuttavia, poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l'indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell'anno in corso. Per il 2020 la somma stanziata è stata di circa 663 milioni di euro. Riguardo ai lavoratori fragili, la cui assenza è equiparata al ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), l'Istituto erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021.

Con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), invece, le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione.

Green Pass per eventi estivi

Con l'introduzione dal 6 agosto dei nuovi obblighi di Green Pass, poco è cambiato per gli stabilimenti balneari: il certificato verde è necessario solo per la ristorazione al chiuso mentre non occorre per usufruire dei servizi di spiaggia. Restano valide le linee guida di settore e le regole sul distanziamento legate alla zona di appartenenza (es. bianca o gialla).

Più complessa la casistica per particolari eventi e attività svolti all'aperto, in qualunque zona, come le feste svolte in locali o le sagre e fiere che si svolgono invece in piazza e per strada, dunque senza varchi di accesso: in questi casi bisogna esibire la Certificazione Verde soltanto se l'accesso è delimitato da varchi; diversamente, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo e, in caso di controlli a campione, l'eventuale sanzione scatta solo per il soggetto privo di certificazione.

L'obbligo di certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, scatta poi per i luoghi che consentono di limitare l'ingresso (sale teatrali, da concerto e cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo o spazi anche all'aperto).

L'obbligo non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di varchi, e a cui possono accedere anche soggetti diversi dagli spettatori.

Per quanto riguarda gli alberghi non c'è obbligo per il servizio di ristorazione al chiuso se circoscritto ai clienti che pernottano, diversamente tutti devono mostrare la certificazione verde COVID-19 (anche i clienti dell'albergo).

Invece, per quanto riguarda piscine, palestre e spa al chiuso dentro alle strutture ricettive, il Green Pass è sempre obbligatorio. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo, è possibile mostrare al posto della Certificazione Verde Covid un attestato di esenzione per motivi medici, che però deve essere firmato dal medico vaccinatore.



Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it



Tribuna
"L'aiuto in più per la tua professione"
in offerta a soli 11 EURO cad
prenotabili presso le Segreterie Provinciali

PRONTUARIO
DELLA LEGGE PROVVISORIA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PRONTUARIO
DELLA LEGGE PROVVISORIA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PRONTUARIO
DELLA LEGGE PROVVISORIA
DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 34/2021 del 28 Agosto 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123